

## REGOLAMENTO (CE) N. 3386/93 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1993

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

## A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2799/92<sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC 2519 90 30.

## B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, cinque esportatori cinesi e alcuni importatori indipendenti hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Le parti suddette, nonché altri importatori indipendenti, alcuni consumatori finali e le autorità cinesi hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze.
- (3) Le parti sono state inoltre informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.
- (4) Le osservazioni presentate dalle parti per iscritto e oralmente sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state opportunamente modificate.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 15.

## C. Prodotto in esame e prodotto simile

- (5) Alcuni esportatori cinesi, importatori indipendenti e consumatori finali hanno riaffermato che la magnesite sinterizzata originaria della Comunità e di altri paesi non è un prodotto simile a quello originario della Repubblica popolare cinese. A questo proposito gli esportatori cinesi hanno proposto alla Commissione di nominare un perito indipendente per stabilire se la magnesite cinese sia un «prodotto simile» a qualsiasi altro tipo di magnesite sinterizzata, per quanto riguarda la qualità dei giacimenti e i processi di estrazione e di trattamento, nonché le caratteristiche chimiche e fisiche e le applicazioni del prodotto finito.

- (6) La Commissione ammette che un perito indipendente possa fornire dati precisi su eventuali differenze tra la magnesite cinese e il prodotto originario di altre fonti. Le istituzioni comunitarie, d'altra parte, riconoscono l'esistenza di tali differenze. Non è inoltre stato contestato il fatto che, nonostante tali differenze, le caratteristiche fisiche o chimiche essenziali di tutti i tipi di magnesite sono identiche. L'affermazione secondo la quale i diversi tipi di magnesite non sono prodotti simili potrebbe essere giustificata unicamente se le caratteristiche di base fossero diverse. Il fatto che la magnesite sinterizzata di qualsiasi origine sia impiegata in modo intercambiabile dagli utilizzatori finali conferma la conclusione che i diversi tipi costituiscono un unico prodotto simile. Per questi motivi e per quelli indicati nei punti 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2799/92 non si è ritenuto necessario nominare un perito indipendente.

Il Consiglio conferma dette risultanze e conclusioni.

## D. Dumping

## a) Paese di riferimento

- (7) Nel regolamento (CEE) n. 2799/92 la Commissione ha concluso che la Turchia era un paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese. Dopo l'istituzione del dazio provvisorio alcuni esportatori hanno contestato la scelta della Turchia come paese di riferimento e hanno proposto la Cecoslovacchia, considerata più adatta in considerazione delle caratteristiche dei giacimenti, dei processi di trattamento e della gamma della qualità di MgO (ossido di magnesio). Detti